



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

ALLEGATO C

“CAPITOLATO TECNICO”

Procedura aperta sotto la soglia comunitaria per la fornitura di n. 25 carrelli per emergenza occorrenti al nuovo Presidio Ospedaliero di Verduno dell’A.S.L. CN2

Alba-Bra

S.S. Logistica, Acquisti e Servizi
ASLCN2 Alba-Bra
Via Vida 10, Alba (CN)
P.IVA 02419170044
aslcn2@legalmail.it

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente capitolato speciale di gara ha per oggetto la fornitura n. 25 carrelli per emergenza occorrenti al nuovo P.O. di Verduno comprensivi di garanzia full risk della durata minima di 24 mesi. L'importo complessivo a base d'asta ammonta ad **€ 30.000,00** (oneri fiscali esclusi).

ART. 2 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEI CARRELLI PER EMERGENZA

Struttura

- in acciaio inox AISI 304 o materiale migliorativo
- Rivestimento delle pareti in polimero atossico facilmente sanificabile
- Piano di lavoro con bordo contenitivo su quattro lati
- N. 5 cassette su guide inox, completi di maniglia ergonomica in plastica e colorazione differenziata di cui:
 - 2x h 75 mm con maniglie
 - 2x h 155 mm con maniglie
 - 1x h 235 mm con maniglia
 - chiusura centralizzata con sigillo di sicurezza
- Lastra cardio massaggio frontale, in metalcristallo trasparente

Parte superiore

- supporto porta defibrillatore girevole a 360 gradi, con dimensioni regolabili e cinghie di fissaggio e sicurezza
- asta portaflebo inox regolabile in altezza variabile con doppio gancio

Parete laterale sinistra

- piano di lavoro supplementare estraibile in polimero
- due scomparti reclinabili in plastica
- vano per pompa di aspirazione

Parete laterale destra

- porta rifiuti senza coperchio con secchiello interno asportabile

Parete posteriore

- alloggio per bombola d'ossigeno di capacità variabile: 3, 5, 7 litri
- scomparto per cateteri/sonde

Fondo

- il fondo deve essere di materiale plastico con paraurti perimetrale
- n. 4 ruote di diametro di almeno 150 mm, di cui due con freno.

Dimensioni indicative:

- larghezza 80 cm, profondità 70 cm, altezza 125 cm

Accessori:

- le aziende concorrenti indichino le tipologie dei sistemi organizzativi costificandole separatamente.

Le caratteristiche espresse si intendono di minima. Le aziende concorrenti hanno la facoltà di proporre progetti migliorativi, dettagliandone le qualità e le peculiarità.

ART. 3 - MANUALI

La seguente documentazione, redatta in lingua italiana, dovrà essere consegnata entro la data del collaudo in forma cartacea e su supporto informatico:

- Manuale tecnico e di service
- Manuale d'uso in doppia copia, in conformità a quanto stabilito dalla Direttiva 93/42/CEE e successive modifiche e/o integrazioni e dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- Manuale di servizio per la manutenzione

ART. 4 - CONSEGNA

La ditta aggiudicataria dovrà consegnare i carrelli di emergenza presso il nuovo P.O. di Verduno e provvedere alla loro attivazione sulla base della tempistica prevista nell'offerta di gara.

Detti carrelli si inseriscono nel contesto del Nuovo Ospedale di Verduno.

La tempistica di fornitura prevista è la seguente: 30 giorni dalla data di consegna dei locali ad avvenuto favorevole collaudo dell'intera fornitura.

L'attività di consegna si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, quelli di imballaggio, facchinaggio, trasporto, consegna all'interno dei locali, montaggio delle componenti di fornitura, asporto dell'imballaggio, pulizia giornaliera e finale.

L'Asl CN2 si riserva la facoltà di richiedere che la consegna della fornitura venga dilazionata in più volte, secondo le proprie esigenze.

ART. 5 - COLLAUDO APPARECCHIATURE

La ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere, a sua cura e sue spese, al collaudo dei carrelli, da effettuarsi al momento dell'installazione nei termini del cronoprogramma valutato in sede di offerta tecnica e, comunque, non oltre 10 giorni dalla stessa, salvo diversi accordi con la stazione appaltante, alla presenza dell'incaricato dell'aggiudicatario e del personale all'uopo incaricato dalla stazione appaltante.

I carrelli diventeranno di proprietà dell'Amministrazione e l'aggiudicatario acquisterà diritto al pagamento del relativo importo solo dopo la verifica e il collaudo positivo. La fornitura sarà da considerarsi collaudata con esito positivo quando tutti i suoi componenti sono collaudati con esito positivo.

La decorrenza dei tempi per il pagamento fattura partirà quindi dalla data del collaudo, indipendentemente dalla data di emissione e/o registrazione. Il collaudo sarà effettuato dal fornitore in contraddittorio con , per le specifiche competenze:

- il Direttore della S.C. Servizi Tecnici coadiuvato dal personale del servizio di ingegneria clinica.

Tutti gli oneri sostenuti per la fase di collaudo saranno da considerarsi a carico del fornitore. Delle attività ed operazioni di collaudo verrà redatto apposito “Verbale di Collaudo”. Il collaudo è teso a verificare che il materiale fornito sia conforme ai tipi o modelli descritti, con le caratteristiche e le funzionalità riportate nella documentazione tecnica presentata in sede di gara, nonché nella manualistica d’uso, e coerentemente con quanto previsto dalla normativa, che sia stata regolarmente installata e sia regolarmente funzionante e che soddisfi le esigenze operative tecniche, conformemente alle indicazioni contenute nella documentazione di gara.

Il collaudo consisterà:

- Nel controllo della completezza della fornitura, in particolare nell’accertamento della presenza di tutte le componenti dei carrelli, dispositivi accessori e della manualistica richiesta e nella verifica della corrispondenza ai requisiti del capitolato e a quanto dichiarato dalla ditta fornitrice nei questionari e della conformità tra i requisiti tecnici posseduti di carrelli con quelli dichiarati in sede di offerta;
- Nella verifica della conformità dei carrelli ai requisiti e alle caratteristiche tecniche previsti dalle norme di legge;
- Nell’accertamento delle corrette condizioni di funzionamento dell’apparecchiatura sulla base di tutte le prove funzionali stabilite nei manuali tecnici del fornitore, mediante dimostrazioni effettuate dal personale tecnico del fornitore. Tutte le operazioni consigliate nei manuali tecnici si intendono obbligatorie per il fornitore.
- Nell’effettuazione dei controlli di qualità e le verifiche previsti dalle norme vigenti;

Il fornitore dovrà produrre in sede di collaudo:

- il manuale d’uso in lingua italiana e in lingua inglese e il manuale tecnico e di service in formato cartaceo e digitale
- la certificazione dell’azienda di produzione attestante la data di fabbricazione, il numero di matricola progressivo e le dichiarazioni di conformità attestanti la rispondenza
- Il report della Qualifica dell’Installazione (IQ) a evidenza che i sistemi oggetto della fornitura siano installati in accordo con le specifiche di progetto, con le raccomandazioni del costruttore e con le normative applicabili;
- il report della Qualifica Operativa (OQ) a evidenza che i sistemi oggetto della fornitura funzionino in accordo alle specifiche, operino come previsto, nei limiti specificati e nelle condizioni operative previste.

Il fornitore in sede di collaudo dovrà programmare, previo accordo con il servizio di Ingegneria la formazione all’utilizzo.

Il verbale di collaudo dovrà contenere la data e il luogo dell’istruzione del personale

Il collaudo si intende positivamente superato solo se i sistemi risultino verificati ai sensi di quanto sin qui previsto. In caso di esito negativo, anche parziale, del collaudo il fornitore ha l’onere di sostituire quanto non perfettamente funzionante e integrare quanto eventualmente mancante e di procedere al nuovo collaudo che, in ogni caso, dovrà concludersi positivamente entro il termine perentorio di 20 giorni dall’installazione, pena l’applicazione delle penali di cui al presente capitolato. L’esito positivo del collaudo non esonera il fornitore da responsabilità per difetti e/o imperfezioni non emerse al momento del collaudo.

La stazione appaltante si riserva, in sede di effettivo utilizzo, di procedere ad una verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dei carrelli di emergenza forniti con quanto dichiarato e offerto dal fornitore, con riferimento alla documentazione tecnica prodotta e alle prestazioni dichiarate in sede di gara. Le eventuali spese per le analisi e le verifiche qualitative saranno a carico della impresa fornitrice qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle dichiarate.

ART. 6 – OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

Il committente in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da art. 26 D.Lgs. 81/2008, vista la determinazione nr. 3/2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, precisa che non è stato predisposto il DUVRI in quanto, viste le attività oggetto dell’appalto, non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi.

Gli oneri relativi risultano pari a zero in quanto sussistono rischi interferenti da valutare; restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e/o lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.

ART. 7 – GARANZIA

E’ richiesta la garanzia minima di mesi 24 a decorrere dal collaudo avvenuto positivamente.

ART. 8 - PENALI

In caso di mancato rispetto delle clausole previste nel presente capitolato verranno applicate le seguenti penali:

- € **30,00** per ogni giorno di ritardo rispetto al cronoprogramma concordato relativamente alla consegna, installazione trasporto collaudo e/o successive prescrizioni per l’apparecchiatura;
- € **3.000,00** in caso di consegna di materiale difforme da quello presentato in offerta.

Tali importi saranno comunicati alla S.S. Bilancio e Contabilità dell’Azienda Sanitaria Locale che provvederà all’addebito della penale. Sulla fattura viene indicato l’IBAN su cui la ditta dovrà fare il versamento.

Mancando crediti o essendo questi insufficienti, l’ammontare della penalità viene addebitata sulla cauzione.

Le penalità sono notificate all’impresa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora.

Se la ditta aggiudicataria è in associazione temporanea d’impresa queste sanzioni saranno a carico del trasgressore.

In ogni caso l’ASL si riserva il diritto di addebitare all’Impresa aggiudicataria l’importo dei maggiori danni imputabili a quest’ultimo.

Come previsto dall’art. 113-bis comma 2 del D. Lgs 50/2016 i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni

del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

ART. 9 - FATTURAZIONE

Le fatture dovranno essere redatte a norma di legge e dovranno fare riferimento al numero d'ordine comunicato dalla S.C. competente.

A seguito dell'entrata in vigore del disposto del D.M. 55 del 3 aprile 2013, ai sensi della Legge 244/2007 (art. 1 dal comma 209 al 214) che ha fissato come termine inderogabile il 31 marzo 2015 per l'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni tra cui, quindi, anche le Aziende Sanitarie, si precisa che il Codice Univoco Ufficio per l'invio delle fatture elettroniche per questa Azienda è il seguente: **UFXS51**.

L'articolo 25 del D.L. 66/2014 stabilisce che in ogni fattura venga inserito il **codice CIG** (salvo nei casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità).

L'Azienda Sanitaria non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportino il codice CIG.

ART. 10 - PAGAMENTI

I pagamenti delle fatture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento delle stesse. Qualora si verificano contestazioni, i termini di pagamento verranno sospesi e riprenderanno a decorrere dalla definizione della pendenza.

ART. 11 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI Legge n. 136 del 13/08/2010

Ai sensi dell'art. 3 della Legge nr. 136/2010, tutti i movimenti finanziari relativi al servizio devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati, anche se non via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.

I pagamenti delle fatture verranno pertanto effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario e postale con conto corrente dedicato.

Con la comunicazione di affidamento, l'Azienda richiederà al soggetto aggiudicatario di comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il contratto si intende risolto nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a.

E' fatto obbligo al fornitore, pena la nullità del contratto, di assumere a proprio

carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto

2010 nr. 136.

E' fatto altresì obbligo al fornitore di inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti delle filiera di imprese interessate alla fornitura, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 12 – RESPONSABILITA' DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La ditta aggiudicataria è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslc2@legalmail.it – www.aslc2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

della perfetta esecuzione della fornitura; è inoltre responsabile di tutte le norme in materia igienico-sanitaria e di commercio relative ai prodotti da fornire, della buona esecuzione delle opere, nonché degli eventuali danni arrecati in conseguenza dell'inosservanza delle stesse sia alle persone sia alle cose della Stazione Appaltante che a terzi.

ART. 13 – CONTROLLI QUALITATIVI

L'accettazione dei prodotti è di competenza esclusiva della Stazione Appaltante. La firma per ricevuta del D.T.T., o altro documento equivalente che la ditta s'impegna a compilare al momento della consegna, non costituisce in alcun modo certificazione di accettabilità dei prodotti. In caso di riscontro negativo, la Stazione Appaltante si riserva di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti della merce al momento della consegna. La ditta aggiudicataria s'impegna alla sostituzione immediata del prodotto non idoneo, senza alcun onere a carico della Stazione Appaltante.